



COMUNE DI ISCHIA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Seduta del 14/10/2003

N. 241

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE A PROPORRE RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 2417/02 TRA IL COMUNE DI ISCHIA E DI STEFANO MAURIZIO E IACONO ANTONIO + 1. NOMINA LEGALE.

L'anno duemilatre , addì quattordici , del mese di ottobre, alle ore 18,30, nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza BRANDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
BRANDI GIUSEPPE	X	
BARILE ANTONIO	X	
MATTERA RAFFAELE		X
CONTE DAVIDE		X
CUOMO CATELLO		X
DE VANNA MARIAROSARIA	X	
AMALFITANO MARIO	X	

Assiste il Segretario Generale AMODIO GIOVANNI.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

LETTA la proposta del Responsabile della 2^a Area del Settore Amministrativo;

PREMESSO che:

- Con note del 17.9.03 e del 23.09.03 acquisite al protocollo generale rispettivamente il 17.9.03 al n. 21519 e il 26.09.03 al n. 22360 l'avv. Ernesto Procaccini, difensore dell'Ente, ha rimesso copia della sentenza della Corte di Appello di Napoli I Sez. Civ. n. 2598 del 28.8.2003 notificatagli il 23.09.03, con la quale sono state rigettate sia l'impugnazione principale proposta dal Comune in relazione al lodo arbitrale pronunciato in Napoli il 7.11.01 e sottoscritto il 20.11.01 nel giudizio promosso dall'ing. arch. Maurizio Di Stefano, dall'arch. Salvatore Cenatiempo e dall'arch. Antonio Iacono, sia l'impugnazione incidentale proposta dai detti professionisti;

- Con la stessa nota il predetto professionista ha comunicato che dall'esame della menzionata sentenza emerge, a suo avviso, palese illegittimità della stessa, quanto meno in ordine al rigetto del secondo motivo d'impugnazione ed anche nelle altre considerazioni sulle quali la Corte ha fondato la propria pronuncia che ad avviso dello stesso risulta

palesemente censurabile con ricorso per cassazione da proporsi nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica della stessa;

-In aderenza a quanto relazionato dall'avv. Ernesto Procaccini ed al parere del legale convenzionato avv. Antonio Pantalone del 25.09.2003, si ritiene opportuno, per il motivo generale in virtù del quale la P.A., ove sussistono validi motivi, è tenuta a difendere il proprio operato ed i propri interessi, la proposizione del ricorso per Cassazione, stante i termini;

RITENUTO, pertanto, proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2598/03 nominando lo stesso professionista che già ha seguito la pratica;

VISTI i pareri allegati ed espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

AD unanimità di voti resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti, di proporre ricorso alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2598 del 28.8.2003 notificata il 23.09.2003 relativa alla causa n. 2471/2002 tra il Comune di Ischia e l'ing. arch. Maurizio Di Stefano, l'arch. Salvatore Cenatiempo e l'arch. Antonio Iacono di cui in premessa;
- 2) affidare la difesa delle ragioni del Comune allo stesso avv. Ernesto Procaccini, conferendogli il più ampio mandato di rappresentare e difendere l'Amministrazione Comunale di Ischia in tale procedura, con ogni facoltà di legge ritenendo l'operato dello stesso sin da adesso per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica;
- 3) eleggere domicilio presso lo stesso in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 670.
- 4) liquidare allo stesso un acconto quantizzabile in €. 1.000,00 oltre IVA e CPA;
- 5) stabilire che al predetto professionista verrà deliberato un compenso professionale pari al minimo delle tariffe professionali;
- 6) stabilire che il predetto professionista, nel termine di giorni cinque dalla data di comunicazione dell'incarico, dovrà far pervenire a questo Ente parcella preventiva compilata sul minimo tariffario;
- 7) stabilire, altresì, che in mancanza di presentazione di apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico nel predetto termine, lo stesso si intenderà accettato con la esplicita clausola di cui al precedente punto 5);
- 8) dare atto che la spesa di €. 1.224,00 trova copertura finanziaria sul capitolo n.405/10 del bilancio di previsione 2003, giusto impegno contabile n. 1649/2003 assunto in data 10.10.2003 dal Servizio Ragioneria;
- 9) dichiarare il presente deliberato attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267.

Del che il presente verbale.

**IL PRESIDENTE
BRANDI GIUSEPPE**

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 16/10/2003

IL MESSO COMUNALE

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art.125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267; è stata comunicata ai capigruppi consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. _____ del _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il 28/10/2003

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____ Prot.N. _____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. _____ del _____ Prot.N. _____

- la delibera è legittima
- - la delibera è illegittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

- _____
-

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**
